



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Disposizioni in materia di contrasto alla corruzione elettorale
e di tutela della segretezza del voto

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 48 della Costituzione sancisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il presente disegno di legge affronta due aspetti essenziali della regolarità dell'esercizio del voto.

Con riferimento al contrasto alla corruzione elettorale, il disegno di legge modifica il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nella parte concernente i reati elettorali. Il testo unico della Camera dei deputati, nella sua attuale formulazione, prevede che chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

Si prevede, inoltre, che la stessa pena si applichi all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal

votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. Il testo unico elettorale per i comuni prevede invece, nella sua attuale formulazione, che chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. Dalla lettura di tali disposizioni si evince una prima criticità, concernente la non perfetta coerenza delle ipotesi richiamate nella condotta penalmente rilevante.

A tal fine il disegno di legge provvede ad uniformare le fattispecie, al fine di assicurare maggior garanzia per l'interprete nella fase applicativa, allineandola a quella delle due che appare più esaustiva e coerente, sia per quanto concerne la definizione della condotta che per la pena. La seconda criticità consiste nell'elemento potenzialmente dissuasivo della uniformità di trattamento tra la parte che concede o promette le utilità e quella che le riceve, costringendo di fatto quest'ultima ad autodenunciarsi laddove voglia sottrarsi al meccanismo corruttivo e collaborare a svelare il reato per impedirlo o reprimerlo.

Tale aspetto assume, soprattutto nelle consultazioni elettorali amministrative, un peso rilevante attraverso il diffuso utilizzo di rappresentanti di lista nelle elezioni comunali, spesso giovanissimi, retribuiti per i servizi elettorali svolti, in alcuni casi come pretesto per occultare il sostanziale «acquisto» del voto degli stessi e dei loro familiari.

Al fine di risolvere tale criticità, nella novella recata dal disegno di legge, le pene previste vengono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova utili per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei responsabili.

Con riferimento alla segretezza del voto, il decreto-legge n. 49 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2008, adottato nell'imminenza della tomata elettorale del 13-14 aprile 2008 e finalizzato a ridurre i rischi di controllo e condizionamento dell'esercizio del diritto di voto, ha sancito il divieto per chiunque di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o di registrare immagini. La formulazione generale utilizzata dal testo, che fa riferimento alle «consultazioni elettorali o referendarie», consente di applicare la disciplina recata dal provvedimento in occasione di tutte le elezioni - politiche, regionali, amministrative, europee - nonché dei diversi tipi di *referendum* popolare previsti, a livello nazionale o locale, dalla Costituzione e dalle leggi. Attualmente è prevista una sanzione di natura penale per i contravventori: questi sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e - congiuntamente - con l'am-

menda. La violazione del divieto integra dunque una contravvenzione, che si aggiunge al novero dei cosiddetti reati elettorali previsti dalla legislazione vigente, tra cui il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il presente disegno di legge, si pone il fine di completare il quadro delle fattispecie sanzionate e di prevenire più efficacemente la commissione dei reati elettorali che talvolta sfociano nell'ancor più grave «voto di scambio». Esso ha inoltre l'obiettivo di potenziare la tutela del principio di segretezza del voto (in tutte le consultazioni elettorali), funzionalmente legato al principio di libertà del voto medesimo, sancito dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione, ai sensi del quale «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». L'articolo 3 integra il citato decreto-legge n. 49 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2008, mediante l'aggiunta di un ultimo comma volto a prevedere, nel caso di avvenuto utilizzo delle apparecchiature già vietate e dunque laddove chiunque abbia fotografato o filmato il voto, l'applicazione della pena della reclusione (da sei mesi a tre anni), con la conseguente sospensione del diritto di elettorato, nel termine temporale di cinque anni. Si tratta non già di una sanzione accessoria bensì di un effetto penale della intervenuta condanna, in aggiunta a quanto già disposto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 in materia di elettorato attivo e passivo. Lo stesso effetto si produce nei casi di corruzione elettorale. In vista della celebrazione di prossime tornate elettorali, si auspica un celere e positivo esame della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - *1.* Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 309 a euro 2.605, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. Le pene previste dal presente comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova utili per la rico-

struzione dei fatti e per l'individuazione dei responsabili.

3. La condanna per taluno dei reati di cui al presente articolo comporta l'effetto della sospensione del diritto di voto per una durata di anni cinque».

Art. 2.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 309 a euro 2.605, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. Le pene previste dal presente comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova utili per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei responsabili.

3. La condanna per taluno dei reati di cui al presente articolo comporta l'effetto della sospensione del diritto di voto per una durata di anni cinque».

Art. 3.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La riproduzione fotografica o videofotografica della scheda elettorale contenente una espressione di voto è punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 2500. La condanna comporta l'effetto della sospensione del diritto di voto per una durata di anni cinque».

€ 1,00